



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO SARPI"

33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO(PN)

Via Brigata Osoppo - Tel. 043480496 / 0434833657 - Fax. 0434833346 -
C.F80016290936

E-mail:

*pnis007003@istruzione.it-Pec:pnis00
7003@pec.it*www.paolosarpi.edu.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

exD.P.R. 24.06.1998 n.249

(come modificato dal D.P.R. 21.11.2007 N. 235)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo Tinaglia

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

approvato in Consiglio d'Istituto il 22 Novembre 2019

Il presente regolamento è stato steso secondo le indicazioni contenute:

- Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (" Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria");
- Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 (" Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria");
- Della direttiva 16 del 5/02/2007 (Lotta al bullismo);
- Della legge-29-maggio-2017 n.71 art. 4 e 5 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.)
- Della nota prot. 30 del 15.03.2009 (videotelefoni, telefonini a scuola);

Vengono inoltre fatti salvi il D.L. 1 settembre 2008 n. 137, il D.P.R. del 22.06.2009 n. 122, Dlgs 13 aprile 2017, n. 62 e le Leggi Regionali L.R. 26.03.2007 n.7 e L.R. 11/2011.

1. PREMESSA

Premesso che la Scuola è un luogo di formazione ed educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, come pure è comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, in essa ognuno ha pari dignità pur nelle diversità dei ruoli.

La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuendo allo sviluppo della personalità dei giovani del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e di condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Lo studente in particolare ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno. La Scuola a tale fine persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti.

TITOLO 1

RAPPORTO SCUOLA -FAMIGLIA.

Art. 1

Patto educativo di corresponsabilità

Il Patto educativo di corresponsabilità dell'istituto, così come definito dall'art.5-bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n.249 del 24/06/1998) modificato dal DPR n.235 del 21/11/2007, è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il Patto viene elaborato dal Consiglio di Istituto, organismo nel quale sono rappresentate le varie componenti che operano all'interno della comunità scolastica, ed è sottoposto a revisione ogni anno. Contestualmente all'iscrizione presso la scuola è richiesta la sottoscrizione del Patto da parte dei genitori e degli studenti. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i propri componenti.

1.1 Sui criteri di organizzazione della scuola, sulla scelta dei libri di testo e del materiale didattico, gli studenti e i genitori saranno sentiti tramite i loro rappresentanti negli Organi Collegiali ai vari livelli.

1.2 Lo studente e la famiglia hanno diritto ad essere informati sulle norme che regolano la Scuola.

1.3 I docenti sono tenuti a instaurare un dialogo costruttivo con gli studenti in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici. La Scuola provvederà ad informare le famiglie sul profitto e sul comportamento degli studenti. Al termine della valutazione trimestrale o quadrimestrali, sarà inviata a casa la pagella scolastica o altro documento equipollente che dovrà essere restituita nei termini che saranno comunicati di volta in volta, firmata dai genitori che hanno sottoscritto il libretto personale ed il presente patto educativo di corresponsabilità.

1.4 Altre comunicazioni saranno inviate anche per lettera o tramite annotazione del Dirigente Scolastico o degli insegnanti sul libretto personale o con circolare da riportare sul libretto personale. Per le comunicazioni agli allievi riguardanti la vita scolastica, si farà uso di Circolari, anche tramite affissione all' Albo della Scuola. Sarà inoltre compito dei singoli docenti provvedere a comunicare in maniera trasparente e tempestiva la valutazione effettuata. volta soprattutto ad ottenere nello studente un processo di auto valutazione ai fini di migliorare il proprio rendimento.

1.5 Saranno avviate iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio e per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica. Particolare cura con delibera degli Oo.Cc., sarà dedicata al recupero dei debiti formativi, tenuto conto della normativa in vigore.

1.6 Gli studenti possono liberamente scegliere le attività curricolari integrative e quelle aggiuntive offerte dalla scuola.

TITOLO 2

Democrazia nella scuola

Art.2

All'interno dell'istituto tutte le componenti godono di libertà di opinione, di riunione e di espressione. Ispirandosi a principi di libertà e di democrazia, la vita della scuola si intende fondata su rapporti di trasparenza e di dialogo tra tutte le sue componenti. Tutte le componenti possono affiggere comunicati negli appositi spazi previsti all'interno dell'istituto, previa presa visione da parte della dirigenza. Non è consentita l'affissione in altri spazi o sui muri, né l'affissione di

manifesti o avvisi anonimi o con contenuti contrari al progetto educativo della scuola. Tutte le componenti hanno diritto di riunione nei locali dell'istituto, in orario extrascolastico, previa richiesta presentata al Dirigente.

ART. 3

Istituti di partecipazione

1. L'Istituto promuove e garantisce, in un'ottica di partecipazione, la costituzione ed il funzionamento degli organi collegiali promossi dai genitori e/o dagli studenti, in particolare: a. il Comitato dei Genitori b. il Comitato studentesco c. le Assemblee studentesche 2. Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolate dal D.Lgs. n.297 del 16 aprile 1994 agli articoli 12, 13, 14, 15 e dalla normativa emanata dal Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Direzione Generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e le attività motorie - prot. n.4733/A3 del 26 novembre 2003.

ART. 4

Comitato genitori

1. Il Comitato genitori, formato dai rappresentanti di classe, ma aperto a tutti i genitori, si riunisce di norma, ogni mese per le informazioni generali relative all'andamento della scuola, attraverso riunioni del coordinamento aperte a tutti i genitori o assemblee dei genitori. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea, devono essere presentati al Dirigente scolastico con un anticipo di almeno 5 giorni.

2. Nella prima seduta di ogni anno scolastico, il Comitato elegge i rappresentanti del coordinamento, fra cui nella seduta successiva viene eletto un presidente che ne coordina i lavori e svolge una funzione di rappresentanza del Comitato stesso nei confronti delle autorità scolastiche e degli organi collegiali. Il coordinamento e il presidente rimangono in carica per un anno scolastico e possono essere riconfermati.

3. Il Comitato genitori può portare all'attenzione degli organi scolastici proposte e/o pareri al fine di contribuire alla qualità della vita scolastica dell'istituto.

4. Alle convocazioni, ai verbali e alle proposte del Comitato viene data adeguata pubblicità attraverso il sito internet dell'Istituto.

ART 5

Il Comitato studentesco

1. Il Comitato studentesco è formato dai rappresentanti degli studenti, eletti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto. Si riunisce previa richiesta scritta al Dirigente scolastico, di norma al di fuori dell'orario delle lezioni. 2. Il Comitato può portare all'attenzione degli organi scolastici proposte e/o pareri al fine di contribuire alla qualità della vita scolastica dell'istituto.

ART 6

Assemblee studentesche

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e di Istituto secondo le seguenti modalità: a. L'assemblea di Istituto è consentita nel numero di una al mese e per la durata di una intera mattinata - E' possibile la partecipazione di esperti sulle tematiche all'ordine del giorno, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea, devono essere presentati al Dirigente scolastico con un anticipo di almeno 5 giorni. b. Le assemblee di classe sono consentite nel limite di 2 ore di lezione al mese. Non possono essere tenute nello stesso giorno della settimana e, nel caso di coincidenza, non nelle stesse ore. Data e ordine del giorno devono essere comunicate al

coordinatore di classe e agli insegnanti interessati con un anticipo di almeno 3 giorni. Il coordinatore di classe garantisce, secondo un criterio di rotazione, di trovare ore alternative a disposizione degli studenti. c. Non possono avere luogo assemblee nei venti giorni antecedenti il termine delle lezioni Istituto.

Art.5

Gli Organi Collegiali

1) Convocazione ordinaria La convocazione ordinaria degli Organi Collegiali va disposta con un preavviso di almeno 5 giorni. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta e deve essere portato a conoscenza degli interessati nelle modalità sotto indicate: per il Consiglio di Istituto devono essere recapitate ai membri via posta elettronica per il Collegio dei Docenti deve essere predisposto un avviso scritto, pubblicato all'albo elettronico e inviato via posta elettronica; per i Consigli di Classe deve essere predisposto, all'inizio dell'anno scolastico, il calendario, deliberato dal Collegio dei Docenti.

2) Convocazione straordinaria Il Consiglio di Istituto è convocato in seduta straordinaria dal Presidente per fatti che richiedano deliberazioni urgenti o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Consiglio. Il Collegio dei Docenti si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Dirigente Scolastico ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. I Consigli di classe sono convocati in seduta straordinaria dal Dirigente Scolastico / Coordinatore di propria iniziativa o su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri o della totalità di una sua componente.

3) Verbalizzazione Di quanto viene trattato nelle assemblee va redatto verbale scritto. 4) Sedute del Consiglio di Istituto Per quanto non previsto nel presente regolamento, le sedute del Consiglio di Istituto sono disciplinate da autonomo regolamento delle adunanze.

5) Sedute del Collegio dei Docenti Per quanto non previsto nel presente regolamento, le sedute del Collegio dei Docenti sono disciplinate da autonomo regolamento delle adunanze.

Titolo 3

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI.

Art. 6

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni impegnandosi con regolarità nello studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui alla legislazione vigente ed al presente regolamento.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti scolastici.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non recare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 8
NORME COMPORTAMENTALI DI ISTITUTO.

1. La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni a tutte quelle attività che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici.
2. Tutti gli alunni devono costantemente essere provvisti del libretto personale a loro consegnato per la corrispondenza tra la scuola e la famiglia. I genitori, pertanto, avranno cura di esaminarlo spesso.
3. Nel libretto il Dirigente Scolastico e i professori scrivono le informazioni che ritengono opportuno dare alle famiglie degli alunni o alle persone cui questi sono affidati. Ogni comunicazione deve essere controfirmata dal genitore per presa conoscenza. Per maggiori informazioni sul profitto e sul contegno degli alunni i genitori possono rivolgersi ai professori nelle giornate stabilite per i ricevimenti, o concordare un appuntamento tramite la segreteria nei casi di motivata indisponibilità agli orari programmati.
4. Il genitore che deve affidare il proprio figlio alle cure di terzi deve trasmettere alla Presidenza una lettera in cui presenta, sotto la propria responsabilità, la firma delle persone che dovranno giustificare l'alunno stesso durante l'anno.
5. Fin dal primo giorno di scuola il libretto personale dovrà portare la firma delle persone autorizzate.
6. Nel libretto devono essere scritte le giustificazioni delle assenze, con l'indicazione precisa dei giorni.
7. Nel libretto, inoltre, devono essere scritte tutte quelle notizie che i genitori ritengono di far conoscere al Dirigente Scolastico o ai professori nell'interesse degli alunni.
8. Il Dirigente Scolastico può ritenere non giustificate le assenze i cui motivi sembrano irrilevanti o inattendibili. (R.D. 4.5 1925 n. 653, art. 16). In tal caso deve informare il padre o chi ne fa le veci, che ha diritto ad essere udito per fornire ulteriori elementi di giudizio.
9. È vietato strappare i fogli dal libretto. Gli alunni devono sempre rispondere dei fogli eventualmente mancanti.
10. In caso di smarrimento del libretto o deterioramento per qualsiasi causa dello stesso, l'alunno dovrà avvertire subito la presidenza e chiederne un duplicato nei modi previsti.
- 11. In classe e in tutti gli spazi interni ed esterni dell'Istituto gli allievi devono mantenersi disciplinati ed educati. Durante l'intervallo, ai cambi dell'ora, o durante gli spostamenti si deve mantenere il massimo ordine evitando di correre, gridare o permettersi scherzi pericolosi.**
12. Nelle aule, laboratori, corridoi e comunque in tutti gli spazi di seguito indicati e frequentati da altre persone è vietato fumare per disposizione di legge. Le disposizioni e le sanzioni sono comunque affisse in Istituto.
- 13. Durante le ore di lezione e comunque nei locali scolastici è fatto divieto dell'uso del telefonino e altri dispositivi elettronici (nota prot. 30 dd.15.03.2007), salvo motivata richiesta del docente a fini didattici.**

14. Le assenze dovute a manifestazioni dovranno essere notificate dai genitori degli allievi minorenni o dagli allievi stessi, se maggiorenni, nell'apposito spazio "Comunicazioni tra scuola e famiglia".

- a. Le entrate in ritardo e le uscite in anticipo si concedono solo per gravi e comprovati motivi e per non più di un'ora di lezione.
- b. Per la giustificazione delle assenze i genitori (o gli allievi se maggiorenni) sono invitati a compilare personalmente i tagliandi dell'inizio in tutte le loro parti, sbarrando ogni volta le caselle non utilizzate. I genitori sono comunque tenuti al controllo delle assenze.
- c. Gli insegnanti della prima ora accetteranno gli allievi i cui ritardi non superano i 10 minuti dal suono della seconda campana, riservandosi di diffidare l'alunno nel caso di ritardi abituali. Gli allievi i cui ritardi superino i 10 minuti sono tenuti ad attendere l'inizio della seconda ora nell'atrio principale dell'Istituto. L'ingresso alla seconda ora dovrà essere giustificato secondo le modalità prestabilite.
- d. Il numero di assenze (escluse quelle dovute a malattia dichiarata), di uscite anticipate e di ingressi in ritardo, assume rilevanza ai fini della valutazione della condotta. In particolare, al 4^o ritardo nel corso del primo periodo e al 5^o ritardo nel corso del secondo, il Coordinatore di classe avviserà la famiglia. Ogni ulteriore ritardo sarà sanzionato con ammonimento scritto del docente Coordinatore di classe (nota disciplinare scritta). Alla terza nota disciplinare per ritardo, il Consiglio di Classe delega il Dirigente Scolastico, per tramite del coordinatore di classe, ad irrogare un pomeriggio di attività utili alla comunità scolastica. Qualora il ritardo sia causato da accertabili impedimenti dei mezzi di trasporto pubblici oppure da rilevanti motivazioni di salute adeguatamente documentate (visite mediche, accertamenti clinici) esso dovrà essere comunque giustificato, ma non sarà considerato ai fini dei suddetti provvedimenti disciplinari.
- e. Nessun allievo può allontanarsi dalla scuola durante le lezioni e le ricreazioni senza permesso scritto del Dirigente Scolastico o dal docente delegato.
- f. Le assenze verranno giustificate sul libretto personale dagli insegnanti delegati. I libretti saranno soggetti a controlli della presidenza.
- g. Gli allievi pendolari, in considerazione di particolari orari dei mezzi di trasporto di cui si servono e su richiesta scritta, che dovrà essere avanzata dai genitori, possono chiedere al Dirigente Scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, il permesso permanente di entrare in aula pochi minuti dopo l'inizio delle lezioni e di uscire poco prima del loro termine. Tale permesso viene annotato sul libretto personale dell'interessato e sul giornale di classe.
- h. Le richieste PER USCITE ANTICIPATE FIRMATE DAI GENITORI (o dagli allievi se maggiorenni), vanno scritte nella sezione apposita del libretto (a tagliandi), e dovranno essere consegnate in presidenza

15. prima dell'inizio delle lezioni; i libretti verranno consegnati durante l'intervallo. Le uscite anticipate saranno concesse solo in casi DOCUMENTATI.

16. In caso di sciopero del personale docente e/o non docente l'Istituto non è in grado di garantire il normale svolgimento delle lezioni; pertanto l'orario delle lezioni potrebbe subire delle modifiche. In caso di sciopero dei mezzi di trasporto, accertata la reale situazione di disagio, si potrà disporre l'anticipato termine delle lezioni.

17. Gli allievi che frequentano i laboratori dovranno dotarsi dei Dpi, da utilizzare quando accedono al laboratorio, secondo le disposizioni che saranno date dai docenti.

18. I danni provocati alle suppellettili o alle strutture della scuola, volontariamente o per grave negligenza saranno risarciti dall'autore o dagli autori. Qualora non sia possibile individuare il

o i responsabili del danno, se esso riguarda oggetti, strutture fisse o mobili della classe, sarà addebitato agli allievi dell'intera classe; se si riferisce alla struttura corridoio o dei servizi comuni sarà addebitato agli allievi delle classi che si affacciano su quel corridoio che utilizzano quel servizio.

19. Gli alunni sono tenuti alla puntualità, rispettando l'orario di entrata e di uscita ed entrano di norma a scuola 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Si rammenta inoltre per conoscenza e norma, che tutte le manifestazioni studentesche come astensioni collettive dalle lezioni per "sciopero" o altro sono di fatto interruzione dell'attività didattica e lesive del diritto all'istruzione, tali assenze pertanto non saranno giustificate salvo la possibilità di ulteriori azioni disciplinari conseguenti. Inoltre atti riconducibili ad occupazioni o ad autogestioni si configurano, invece, come azioni di interruzione di Pubblico servizio e pertanto essendo in contrasto con le norme di legge non potranno essere assolutamente permessi, tollerati e per nessun motivo giustificati. Soprattutto per questa ultima tipologia di manifestazioni i responsabili o aderenti potrebbero incorrere nei provvedimenti previsti dalla norme vigenti, non esclusa la segnalazione alla Procura della Repubblica. La scuola non risponde di danni a cose e persone dovute a comportamenti illegali e quindi la responsabilità sarà esclusivamente di tipo personale per gli autori dei comportamenti sopra evidenziati, o dei loro genitori nel caso di allievi minorenni.

Art. 9

Doveri del personale di Istituto

1. Il personale dell'Istituto - A.T.A, docente e dirigente - ispira il suo comportamento, e conseguentemente predispone e organizza gli ambienti di apprendimento dell'Istituto, sulla base dei principi dell'accoglienza, del dialogo, della personalizzazione educativa e didattica, della motivazione didattica e umana, della positività della relazione educativa, dell'ascolto critico, modificandoli in corrispondenza ai bisogni educativi personali e speciali di ogni singolo alunno. Il dialogo e la comunicazione con genitori e alunni sono assicurati attraverso gli orari di ricevimento e attraverso gli strumenti informatici (posta elettronica di Istituto e registro elettronico).
2. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. La valutazione è sempre trasparente e tempestiva, per assicurare il necessario feed-back didattico di correzione dell'errore.
3. L'auto-valutazione, intesa come positiva regolazione del rapporto tra la prestazione e l'obiettivo da raggiungere, in relazione allo scostamento costituito dall'errore, è il principio regolatore di tutti i comportamenti dell'Istituto – sia nell'ambito dell'apprendimento, sia in ambito didattico, sia in ambito organizzativo. Le azioni attuate nell'ambito dell'Istituto si ispirano al principio della analisi valutativa secondo il ciclo: Pianificazione, Azione, Analisi, Correzione (PDCA – Ciclo di Deming)
4. La scuola promuove e favorisce iniziative e occasioni di incontro e di confronto con gli studenti e le famiglie straniere, realizzando attività ispirate ai criteri del dialogo interculturale.
5. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: . un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di qualità; . locali puliti, ordinati, accoglienti e gradevoli; in regola con le norme di sicurezza; igienicamente curati e presidiati; didatticamente disposti a favorire gli apprendimenti,

anche in forma cooperativa, autonoma e personalizzata, con particolare attenzione agli alunni diversamente abili e con Disturbi Specifici di Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali . la presenza di una articolata offerta formativa aggiuntiva e integrativa, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalla loro associazioni, coerenti con le linee della pianificazione della offerta formativa; l'attuazione di iniziative concrete per evitare che si creino situazioni di ritardo e di svantaggio, in tutti i casi in cui si evidenzino Bisogni Educativi Speciali, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; un servizio di sostegno e di promozione alla salute e all'assistenza psicologica;

6. I docenti, sulla base di una richiesta formale e motivata da parte degli studenti, sono tenuti a lasciare registrare le proprie lezioni. È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...) e ottenere il loro esplicito consenso. In tal senso vedasi il vademecum 2010 "La privacy tra i banchi di scuola" pubblicato dal Garante privacy.

7. La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto; l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola; l'esercizio del diritto degli studenti singoli e associati di svolgere iniziative all'interno della scuola; nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e dei genitori.

8. I regolamenti della scuola favoriscono la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Articolo 10

DISCIPLINA.

1.I Provvedimenti disciplinari non sono fine a se stessi ma hanno finalità educative, per un rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi e per promuovere il ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica.

2.La responsabilità disciplinare è sempre personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato ascoltato ad esporre le proprie ragioni in difesa. Le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione del profitto.

3.Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità "nonché" per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

4.In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal punto "6", la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. In questi casi si applica, per quanto possibile, il disposto punto "7".

9. Con riferimento alle fattispecie di cui al punto "8", nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni disciplinari di cui al punto "5" e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, a richiesta dei genitori, anche in corso d'anno, ad altra scuola, nel rispetto delle norme in vigore.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

10. Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate sulla base di quanto previsto dal presente regolamento d'Istituto (dal punto 5 al 9 del presente articolo) e dalle norme richiamate sono:

- a) il richiamo verbale;
- b) il richiamo scritto;

- c) l'allontanamento dalla comunità scolastica:
- d) l'allontanamento dalla scuola fino al massimo di 15gg;
- e) l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 gg. o provvedimenti di maggiore gravità di cui al punto 8)

Competenti per le sanzioni di tipo a), b) e c) sono i docenti ed il Dirigente Scolastico.

Competenti per le sanzioni di tipo d) è il Consiglio di Classe.

Competenti per le sanzioni di tipo e) è il Consiglio di Istituto.

Le sanzioni disciplinari dell'organo collegiale devono essere sempre comminate in due tempi:

- a) nella prima riunione si procederà ad una fase istruttoria, per acquisire gli atti e sentire eventuali testimonianze compresa quella degli interessati.
- b) Nella seconda riunione, almeno 24 ore dopo la precedente, si provvederà ad adottare provvedimenti.
- c) Nei casi gravi il Consiglio di Istituto si esprimerà dopo il coinvolgimento dei Servizi Sociali e le Autorità competenti.

Si ribadisce che i comportamenti contrari ai doveri di cui ai punti precedenti e al Patto di Corresponsabilità configurano mancanze disciplinari che prevedono le sanzioni sopra indicate. Le sanzioni sono fissate, come detto, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e sono finalizzate al ripristino del rapporto educativo, tengono inoltre conto della gravità della mancanza e dell' eventuale reiterarsi della stessa.

Nelle tabelle 1, 2 e 3, sotto riportate, si danno le indicazioni, sui provvedimenti da adottare:

TAB. 1

Mancanza	Sanzione disciplinare	Organo competente
Non compilare diligentemente il libretto personale (non far firmare puntualmente, per il giorno successivo, comunicazioni, mancanze lievi, voti) se reiterata	Ammonizione verbale	Docente
	Ammonizione con annotazione sul registro di classe	Docente
Non consegnare il libretto personale	Ammonizione scritta con annotazione nel registro di classe	Docente
Presentarsi in ritardo alle lezioni, nei cambi d'ora, d'aula o dopo la ricreazione; uscire dall' aula al cambio-ora; rientrare in ritardo dopo una uscita autorizzata;	Ammonizione scritta con annotazione nel registro di classe e nel libretto personale dell' allievo;	Docente
Se la mancanza è reiterata	Dalla terza reiterazione annotata: Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 3 giorni e/o conversione in lavori socialmente utili per la comunità scolastica.	Consiglio di classe Dirigente Scolastico
Falsificazione della firma del Genitore o Esercente la podestà, cancellazione di note e segnalazioni del Dirigente Scolastico o dei Docenti sul giornale di classe;	Allontanamento dalla comunità scolastica da tre fino a dieci giorni e, nel caso la violazione sia reiterata, fino a quindici giorni. La sanzione può essere eventualmente convertita in attività a favore della comunità scolastica o in altre attività esterne socialmente utili. In base alla gravità dei fatti: allontanamento dalla comunità scolastica per una durata non inferiore ai quindici giorni, eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all' esame di stato	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto;

Uscire dall' ambito dell'Istituto senza autorizzazione; Se reiterata	Ammonizione scritta con annotazione nel registro di classe e nel libretto personale dell'allievo; Allontanamento dalla comunità scolastica e/o conversione in lavori socialmente utili per la comunità scolastica.	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto
Fumare nei luoghi espressamente vietati dalla Legge o non appositamente predisposti	Sanzioni previste dalla Legge	Personale delegato alla segnalazione all' Autorità competente
In caso di ammonizioni scritte superiori alle 5 per ogni periodo scolastico	Allontanamento dalla comunità scolastica e/o conversione in lavori socialmente utili per la comunità scolastica.	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto

TAB. 2 (Ai sensi dell' Art. 3 del DPR n. 249/98)
Violazioni dei doveri nei confronti della comunità scolastica.

Mancanza	Sanzione disciplinare	Organo competente
Usare un linguaggio scorretto Se reiterata	Ammonizione verbale. Ammonizione scritta, con annotazione, nel registro di classe, e nel libretto personale dell allievo	Docente/ Dirigente Scolastico Docente/ Dirigente Scolastico consiglio di classe
Usare un abbigliamento in contrasto o non rispettoso dell'ambiente scolastico, secondo le direttive esplicitate. A titolo meramente esemplificativo: infradito da spiaggia e indumenti sportivi (pantaloncini sopra il ginocchio e canottiere). Se reiterata	Ammonizione verbale Ammonizione scritta ,con annotazione, nel registro di classe e libretto personale dell' allievo	Docente/ Dirigente Scolastico Docente/ Dirigente Scolastico
Disturbare/impedire lo svolgimento delle attività scolastiche. Disturbare lo svolgimento delle lezioni nei cambi d'ora e negli spostamenti interni ed esterni. Uso non autorizzato dei dispositivi elettronici.	Ammonizione scritta, con annotazione nel registro di classe, e/o nel libretto personale dell' allievo	Docente/ Dirigente Scolastico
Se la mancanza è reiterata		Consiglio di classe

	Dalla terza reiterazione annotata: allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 3 giorni e/o conversione in lavori socialmente utili per la comunità scolastica.	
In caso di ammonizioni scritte superiori alle 5 per ogni periodo scolastico	Allontanamento dalla comunità scolastica da tre fino a dieci giorni e/o conversione in lavori socialmente utili per la comunità scolastica.	Consiglio di Classe
Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai compagni o al personale dell'Istituto in conformità alla gravità dei fatti: <ul style="list-style-type: none"> · Fatti che turbino il regolare andamento delle lezioni. · Offesa al decoro personale, alla decenza, ai valori etici e religiosi, alle istituzioni. · Oltraggio al personale A.T.A , ai docenti e al Dirigente Scolastico. · Offesa e mancanza di rispetto nei confronti dei compagni · Comportamenti pericolosi e lesivi della propria e altrui incolumità · Atti di violenza non grave 	Allontanamento dalla comunità scolastica da tre fino a dieci giorni e, nel caso la violazione sia reiterata, fino a quindici giorni. La sanzione può essere eventualmente convertita in attività a favore della comunità scolastica o in altre attività esterne socialmente utili.	Consiglio di Classe
Comportamenti di grave scorrettezza non solo nell'ambito della scuola ma anche durante attività extrascolastiche (visite d'istruzione, trasferimenti palestra e laboratori)	Allontanamento dalla comunità scolastica da tre fino a dieci giorni e, nel caso la violazione sia reiterata, fino a quindici giorni. La sanzione può essere eventualmente convertita in attività a favore della comunità scolastica o in altre attività esterne socialmente utili.	Consiglio di Classe
Uso improprio del telefono cellulare in classe. A titolo meramente esemplificativo: riprese e foto nei locali scolastici, con produzione e/o diffusione di audio e/o immagini offensive della dignità della persona, di atti di violenza e bullismo attraverso cellulari, internet o altri dispositivi elettronici	Allontanamento dalla comunità scolastica da tre fino a dieci giorni e, nel caso la violazione sia reiterata, fino a quindici giorni. La sanzione può essere eventualmente convertita in attività a favore della comunità scolastica o in altre attività esterne socialmente utili. In base alla gravità dei fatti:	Consiglio di classe/Consiglio di Istituto

	allontanamento dalla comunità scolastica per una durata non inferiore ai quindici giorni, eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato	
· Reati · Minacce o ingiurie gravi a docenti e personale ATA · Atti di violenza aggravata · Offesa grave alla dignità e integrità della persona · Furto di denaro o oggetti personali. · Sottrazione di strumenti e attrezzature scolastiche. · Danneggiamenti dolosi o gravemente colposi.	Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata non inferiore ai quindici giorni, eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato (la sanzione a richiesta può essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica o in altre attività esterne socialmente utili)	Consiglio di Istituto
· Reati di particolare gravità perseguibili d'ufficio · Reati per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale. · Spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto.	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale e comunque per un periodo non inferiore a gg. 15. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.	Consiglio di Istituto
· Situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana · Atti di grave violenza in cui non siano esperibili interventi per un inserimento responsabile dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di Stato	Consiglio di Istituto

TAB. 3 (Ai sensi dell' Art. 3 del DPR n. 249/98)

Violazioni dei doveri nei confronti delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio delle strutture della scuola ingenera.

Mancanza	Sanzione disciplinare	Organo competente
Non mantenere puliti i locali utilizzati (aule, laboratori, ...)	Ammonizione verbale (ai singoli o a tutta la classe) e immediato riordino dei locali. Nel caso in cui la classe sia già uscita da scuola si potrà prevedere la pulizia da parte degli studenti il giorno successivo.	Docente/ Dirigente Scolastico
Se reiterata	Ammonizione scritta con annotazione nel registro di classe e riordino immediato dei locali Dalla terza reiterazione annotata: allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 3 giorni e/o conversione in lavori socialmente utili per la comunità scolastica.	Docente/ Dirigente Scolastico Consiglio di classe
Utilizzare scorrettamente sussidi didattici, macchinari, apparecchiature, ecc.,	Ammonizione scritta, con annotazione nel registro di classe, e/o nel libretto personale dell' allievo Richiesta risarcimento dell' eventuale danno e lettera alla famiglia	Docente/ Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico
In caso di ammonizioni scritte superiori alle 5 per ogni periodo scolastico	Allontanamento dalla comunità scolastica da tre fino a dieci giorni e/o conversione in lavori socialmente utili per la comunità scolastica.	Consiglio di Classe

Mancanza	Sanzione disciplinare	Organo competente
Rovinare attrezzature di laboratorio, suppellettili, arredi scolastici o materiale vario di proprietà della scuola, imbrattare le pareti e gli arredi dei locali scolastici;	Ammonizione scritta, con annotazione nel registro di classe, e nel libretto personale dell' allievo. Risarcimento dell' eventuale danno e lettera alla famiglia	Docente/ Dirigente Scolastico
		Dirigente Scolastico
In caso di comportamento doloso (intenzionale) o di sottrazione di beni e/o materiali a danno dei compagni o del personale dell'Istituto.	Ammonizione scritta, con annotazione nel registro di classe, Eventuale denuncia all' Autorità Giudiziaria	Docente/Dirigente scolastico
		Dirigente Scolastico

Si danno di seguito le indicazioni da seguire nei casi di provvedimenti disciplinari di allontanamento dalla Scuola.

1. Segnalazione dei fatti in contrasto con il Regolamento sul giornale di Classe;
2. Richiamo dello studente;
3. Convocazione del Consiglio di Classe e lettera allo studente ed ai genitori di preavviso di avvio di procedimento disciplinare;
4. Riunione del Consiglio di Classe (o altro Organo Collegiale competente) per la valutazione dei fatti e l'esercizio di difesa da parte dell'allievo (e dei genitori). Definizione del tipo di sanzione.
5. Riunione aggiornata del Consiglio di Classe, in caso di sanzione di allontanamento della scuola per definirne la durata del provvedimento;
6. Comunicazione alla famiglia del provvedimento adottato.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire in attività in favore della comunità scolastica (art. 1 comma 5 D.P.R. 235) quali:

- operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- collaborazione con personale ausiliario;
- riordino della biblioteca;
- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- piccole manutenzioni;
- attività di ricerca o produzione di elaborati su tematiche di rilevanza sociale o culturale.

Le suddette attività devono essere proposte dal Collegio Docenti e all'Assemblea ATA ed inserite nel piano annuale delle attività.

Per quanto riguarda l'eventuale conversione delle sanzioni in attività in favore della comunità

possono essere anche riferite ad un tempo parziale rispetto all'intero periodo dell'allontanamento. Si richiama inoltre il D.P.R. 235 art 1 comma 8 ed in particolare, nei casi di allontanamento dalla Scuola in accordo con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, può individuare un percorso educativo di recupero mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Nel caso, infine, di sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per oltre 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico deve essere prestata una specifica e preventiva attenzione sull'orario minimo di frequenza dall'alunno richiesto per la validità dell'anno scolastico in modo da non compromettere la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

A seguito di quanto previsto dal Decreto Legge lo settembre 2008 n. 137 e successive modificazioni si precisa che: fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 249/1998 e successive modificazioni in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente per tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in riferimento alle attività programmate fuori dalla stessa sede. La valutazione del comportamento è espressa in decimi.

La valutazione del comportamento è attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe e concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'Esame di Stato a conclusione del ciclo di studi, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, compreso il voto di comportamento.

Per quanto concerne i criteri per la valutazione del comportamento si rimanda al PTOF. Ci si riserva di comunicare in corso d'anno eventuali variazioni alle norme esposte, a seguito approvazione dei Regolamenti di cui alla delega prevista per il Governo.

Si danno di seguito alcune indicazioni solamente per le sanzioni disciplinari

Art. 11 IMPUGNAZIONE

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia contenuto all'interno della scuola composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami preposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della

Comunità Scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere di cui è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si ritiene inoltre, fatta salva la possibilità di ricorrere al T.A.R. o di presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini previsti. (60e120gg)

5.6 L'organo di garanzia ha durata annuale.

ART. 12

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Secondo quanto previsto dal D.P.R.122/2009 ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la permanenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il Collegio Docenti si pronuncerà sulle deroghe a tali limiti secondo quanto stabilito dalla normativa. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative a condizione che non pregiudichino le possibilità di valutazione da parte del Consiglio di Classe.

Resta inteso che le assenze non pregiudicano comunque la possibilità di procedere alla valutazione a giudizio del Consiglio di Classe. Sarà data informazione alle famiglie circa il limite delle ore di assenza, anche mediante pubblicazioni all'Albo della Scuola, indicando anche eventuali deroghe concesse.

Il mancato conseguimento del limite minimo di presenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di studio.

Art. 13

EVIDENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE

Sarà istituito all'interno dell'Istituto un albo, conservato dal Dirigente Scolastico, in cui saranno annotati gli allievi che abbiano dimostrato particolari eccellenze secondo le norme in vigore o che potranno essere stabilite in casi particolari (es. votazione con lode agli Esami di Stato, segnalazioni in particolari concorsi o manifestazioni ecc.). Tali eccellenze potranno essere, su richiesta, rese pubbliche.

Art. 14

Contributi e sussidi

1. L'Istituto sostiene, secondo il dettato costituzionale, il più ampio accesso all'educazione e alla formazione scolastica degli studenti anche attraverso il riconoscimento, per quanto di sua competenza, di sussidi e contributi economici a favore delle famiglie in situazione di disagio.
2. Il supporto alle famiglie di cui al comma 1 può essere garantito attraverso la compartecipazione alle spese da sostenere da parte della famiglia in caso di progetti, visite e viaggi di istruzione.
3. Il consiglio d'Istituto determina annualmente la consistenza del fondo da utilizzare.

4. Le famiglie saranno informate tramite circolare sulle modalità e la tempistica da rispettare per l'accesso a questo fondo.

5. Per i benefici di cui al comma 2 saranno prese a riferimento le segnalazioni pervenute dai competenti Servizi Sociali e/o l'indicatore ISEE fissato dall'Amministrazione Regionale per l'accesso ai bandi del diritto allo studio in misura del . 70% per dichiarazione ISEE tra il 75% e 100% del tetto massimo; 100% per dichiarazione ISEE inferiori al 75% del tetto massimo. Farà fede per l'accesso al contributo la data d'invio della richiesta.

Art. 15

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Istituto e rimarrà valido fino alla successiva modifica integrazione a seguito di variazioni delle norme di Legge che lo hanno promosso.

Il regolamento sarà presentato agli studenti.

Copia del Regolamento è esposta all'Albo della Scuola e contenuta nel libretto personale dello studente.